

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 446

Concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale, denominata "Castello" in territorio dei Comuni di Adelfia e Casamassima (BA) - Procedura ad evidenza pubblica: criteri generali e indicazioni operative.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, confermata dal Dirigente di Sezione riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con Decreto dell'Assessore Regionale all'Industria n. 00007/IND. del 03.07.1998, veniva rilasciata alla società "Castello S.r.l." (di seguito la società) fino al 03.07.2018 concessione mineraria di acqua minerale denominata "Castello", nei Comuni di Adelfia e Casamassima (BA), su un'estensione di Ha 97,30.

Con istanza prot. n. 12775 del 09.12.2016, la società ha chiesto al Servizio Regionale Attività Estrattive, competente ai sensi della Lr. n. 44/75 a rilasciare concessioni di sfruttamento di acqua termale, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni.

Il Servizio Attività Estrattive non può tuttavia procedere a rilasciare proroghe e/o i rinnovi automatici delle concessioni di sfruttamento di acqua minerale, in quanto illegittimi, così come anche statuito dal Consiglio di Stato, sent. n. 873 del 13/2/2013 nel contenzioso tra il Comune di Santa Cesarea Terme e la Regione Puglia. In particolare, con riferimento al summenzionato contenzioso, il Consiglio di Stato, uniformandosi ai recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180; Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151; Cons. St., 17 maggio 2011, n. 3250), ha statuito che *"l'ente locale sarebbe stato tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario ..."*, e pertanto ha sancito la doverosità della disapplicazione dell'art. 30 della Legge Regionale per contrasto con i principi comunitari pro concorrenziali e con l'art. 16 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein).

Con la stessa sentenza, il Consiglio di Stato ha evidenziato, altresì, che l'obbligo di dare corpo a procedure di evidenza pubblica deriva dai principi del Trattato dell'Unione Europea, direttamente applicabili anche alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, anche ove sussistano disposizioni interne di segno opposto (nel caso di specie la Legge Regionale).

Preso atto che non è possibile procedere al rinnovo automatico delle concessioni di sfruttamento di acqua minerale e in considerazione dell'approssimarsi della fine della validità della Concessione denominata "Castello" (3 luglio 2018), si manifesta la necessità di predisporre, in tempi brevi, tutti gli atti necessari ad espletare la procedura pubblica di gara nel rispetto dei principi comunitari pro-concorrenziali. Tanto al fine da un lato di garantire continuità nello sfruttamento del bene/acqua minerale (e contestualmente alla Regione Puglia di continuare a incamerare la corresponsione del diritto annuo previsto per legge da parte del concessionario) e dall'altro di permettere ai soggetti privati/concessionari di operare liberamente le proprie scelte economiche e programmare i propri investimenti in termini di impianti, innovazioni etc., nonché le più opportune strategie commerciali, in condizioni di certezza di lungo periodo che permetta loro di competere sul mercato nazionale.

Considerato che attualmente sul territorio pugliese sono attive unicamente due concessioni per lo sfruttamento ed imbottigliamento di acqua minerale e che l'attività svolta riveste un'evidente importanza per l'economia e l'occupazione locale e dell'intera Regione.

Considerato che l'incertezza circa l'esito della procedura ad evidenza pubblica sta scoraggiando la società dall'effettuare futuri investimenti e richiedere finanziamenti pubblici, già da tempo programmati, con evidenti ricadute negative sull'azienda stessa, nonché sul territorio e su tutto l'indotto.

Ritenuto necessario da un lato rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali e i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e dall'altro garantire agli operatori economici di operare le proprie scelte economiche ed imprenditoriali in completa libertà, nel rispetto della art. 41 della Costituzione;

Ritenuto necessario, inoltre, assicurare attraverso l'espletamento di una procedura di gara, l'individuazione del soggetto che offra le migliori e più efficienti condizioni di sfruttamento del giacimento nonché che lo stesso sfruttamento avvenga, senza soluzione di continuità, nel rispetto della risorsa naturale, limitata ed esauribile, attraverso piani, progetti, mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento in questione;

Vista la complessità e la specificità della fattispecie in questione, che vede le concessioni di acque minerali essere soggette sia al regime "delle concessioni di servizi" che a quello delle "concessioni di beni" (essendo le acque minerali e termali beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione), il Servizio Attività Estrattive ha attivato le proprie professionalità e, al fine di individuare il criterio di selezione delle offerte, il prezzo da porre a base della procedura di evidenza pubblica, i criteri di valutazione ed altri elementi utili ad ampliare la possibilità di partecipazione da parte di potenziali concorrenti, ha richiesto la collaborazione del Servizio Appalti.

Tanto premesso ed al fine di rendere trasparente l'operato e gli intenti della Regione,

ritenuto necessario espletare quanto prima la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in questione e specificarne i criteri generali e le istruzioni operative,

si propone alla Giunta:

1. nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo della risorsa, prima di procedere all'indizione della procedura di gara, di avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata "Castello" nei Comuni di Adelfia e Casamassima (BA);
2. che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all'assegnazione della concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti;
3. che l'affidamento della concessione in oggetto avvenga mediante una procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i. Tale criterio, che valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà di individuare l'offerta migliore non solo sulla base del prezzo proposto dai concorrenti ma, altresì, degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto della concessione, tra cui: tutela idrogeologica e ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che preservino la qualità e la sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecosostenibili), possesso di idonee certificazioni ambientali, etc.;
4. la procedura ad evidenza pubblica venga indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, co. 1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi

dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione, competente per materia;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1. di approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio Industriale, Ecologia e Vigilanza Ambientale e di fare proprie le proposte riportate in premesso e che qui si intendono integralmente riportate;*
- 2. che, in conformità ai principi di derivazione comunitaria, l'istruzione e l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica di che trattasi dovrà essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità;*
- 3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, considerata la specificità della fattispecie (concessione di acqua minerale soggetta sia al regime "delle concessioni di servizi" sia al diverso regime delle "concessioni di beni") che necessita di approfondimenti con riferimento alle conseguenti diverse implicazioni di natura tecnico/giuridica, di provvedere alla predisposizione di apposita procedura ad evidenza pubblica e all'indizione della gara per l'affidamento della Concessione di acqua minerale, denominata "Castello" in territorio dei Comuni di Adelfia e Casamassima (BA), nonché di adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti, in raccordo con il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti;*
- 4. prima di procedere all'indizione della procedura di gara, di avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata "Castello" nel Comuni di Adelfia e Casamassima (BA), nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo della risorsa;*
- 5. che la valutazione delle manifestazioni di interesse è effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente del Servizio Regionale Attività Estrattive, competente in materia di rilascio di permessi e concessioni di acque minerali e termali, e della quale faccia parte il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti o suo delegato;*
- 6. che le presentazioni delle manifestazioni di interesse non impegnano in alcun modo il Servizio Regionale Attività Estrattive;*
- 7. che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all'assegnazione della concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti, secondo quanto indicato al successivo punto 8;*
- 8. che l'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i. in particolare, il suddetto criterio permetterà di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, individuando, in tal modo, l'offerta migliore non solo sulla base del prezzo proposto dai concorrenti ma, altresì, degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto della concessione, tra cui: tutela idrogeologica e ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che preservino la qualità e la sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecosostenibili), possesso di idonee certificazioni ambientali, etc.;*

9. di stabilire, anche in considerazione delle ragioni di necessità ed urgenza dovute all'approssimarsi della scadenza della concessione in essere, che la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in questione deve essere indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, co. 1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008;

10. che il presente provvedimento è esecutivo;

11. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO